



Comune di **Ravenna**

Area Sviluppo Economico, Turismo e Sport  
Servizio Sportello Unico per le Attività produttive ed Economiche

**Ordinanza TL n. 1025 del 14/06/2022**

**DIVIETO DI CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE IN QUALSIASI CONTENITORE E DI BEVANDE ED ALIMENTI FORNITI IN BOTTIGLIE DI VETRO, LATTINE E CONTENITORI VARI IN LOCALITA' PUNTA MARINA TERME NELL'AMBITO DELLA ZONA RICOMPRESA FRA LUNGOMARE CRISTOFORO COLOMBO, GLI STRADELLI DI RACCORDO CON GLI STABILIMENTI BALNEARI, PIAZZA SAFFI, VIA DELLA PINETA E NELL'AREA RETRODUNALE, ED ANALOGHE DISPOSIZIONI INERENTI GLI STABILIMENTI BALNEARI DELLA LOCALITA' – IN OCCASIONE DELL'EVENTO VALORE TRICOLORE**

### **IL SINDACO**

**Considerato** che sabato 18 e domenica 19 giugno 2022 si terrà la quarta edizione di Valore Tricolore;

**Atteso** che l'evento rientra tra le iniziative di promozione e valorizzazione volte a confermare l'importante ruolo turistico che rivestono i Lidi ravennati;

**Considerato** il consistente successo che la manifestazione ha riscosso nelle precedenti edizioni, grazie alla presenza di un pubblico eterogeneo, sia residente che turistico, in costante aumento;

**Stante** la predisposizione di un programma ampio ed articolato che prevede l'esibizione e l'esposizione di diversi mezzi delle forze armate e delle forze di polizia italiane che culminerà domenica pomeriggio con l'esibizione delle Frecce Tricolori, simbolo dell'eccellenza italiana;

**Tenuto** conto che l'evento richiamerà anche quest'anno migliaia di persone tra residenti, ospiti e turisti, giovani ed adolescenti che si riverseranno nelle strade dei lidi in un clima di festa collettiva;

**Rilevato** che la notevole affluenza di persone potrebbe porre in essere problematiche di sicurezza urbana con rischi per il degrado ed il decoro urbano ed ambientale e per la stessa incolumità pubblica;

**Rilevato** altresì che l'affluenza turistica e giovanile si riverserà soprattutto nelle località di Marina di Ravenna e Punta Marina Terme, comportando nel week end comprendente le

giornate del 18 e 19 giugno giugno 2022, il relativo aumento delle possibilità di rischio per la compromissione della sicurezza urbana e della pubblica incolumità;

**Ritenuto** di volere prevenire e limitare fenomeni di degrado urbano, nonché rischi connessi a risse, tafferugli ed incidenti stradali eventualmente innescati da un deprecabile eccesso di consumo di bevande alcoliche soprattutto da parte di alcune fasce della popolazione giovanile che si potrebbero verificare nella località di Punta Marina Terme nel week end ricompreso fra il 18 ed il 19 giugno 2022;

**Vista** l'esigenza di prevenire episodi ed atti vandalici, che potrebbero porre a rischio la sicurezza urbana e la pubblica incolumità, con la predisposizione di ogni misura idonea ad evitare deturpamenti e pericoli per le cose, che vanificherebbero il significato e l'importanza di quella che vuole essere un week end di festa;

**Atteso** che gli anzidetti provvedimenti, come pure misure analoghe, hanno sortito nel corso di altre occasioni simili risultati positivi, favorendo un efficace contrasto e contenimento dei richiamati fenomeni di degrado urbano ed ambientale e di rischio per la sicurezza urbana e l'incolumità pubblica;

**Ritenuto** pertanto necessario, in occasione del week end dal 18 ed il 19 giugno 2022 pervenire ad una disciplina delle attività e dei servizi in grado di garantire qualità, ordine e sicurezza anche attraverso la previsione del divieto di vendita, somministrazione e consumo di bevande in contenitori di vetro e lattine, nell'ambito degli stabilimenti balneari, ad eccezione del servizio e del consumo al tavolo, prevedendo tale divieto in entrambi i lati di Lungomare Cristoforo Colombo, negli stradelli di raccordo con gli stabilimenti balneari ubicati in Lungomare Cristoforo Colombo, Piazza Saffi e Via della Pineta e nell'area retrodunale in località Punta Marina Terme, al fine di contrastare comportamenti non consoni alla civile convivenza che, oltre a provocare riflessi negativi di immagine sulle località balneari, espone al concreto rischio di determinare situazioni di pericolo per la sicurezza urbana e la pubblica incolumità;

**Viste**, tra l'altro, le disposizioni introdotte dall'art. 6 comma 2 - quinquies del D.L. 117/2007, convertito con modificazioni dalla L. 160/2007;

**Rilevato**, altresì, che l'articolo 689 del codice penale sanziona gli esercenti pubblici che somministrano bevande alcoliche a minori od infermi di mente, mentre l'articolo 691 del codice penale sanziona, anche con la pena accessoria della sospensione dell'attività, il pubblico esercente che somministra bevande alcoliche a persone in stato di manifesta ubriachezza, consentendo, di fatto, la collaborazione dei pubblici esercenti nel controllo dei fenomeni legati all'abuso di bevande alcoliche in quanto li obbliga a negare la somministrazione di alcolici a chi ne ha assunti in maniera eccessiva;

**Attesa** la volontà dell'Amministrazione comunale di assicurare una fruizione del territorio consapevole e decorosa, in grado di garantire condizioni di sicurezza ai numerosi turisti e residenti che parteciperanno all'evento "VALORE TRICOLORE";

**Ritenuto** pertanto necessario, per quanto precede, emanare un provvedimento a carattere temporaneo e limitato nell'orario ricompreso tra le ore 16.00 e le ore 19.00 di ciascuna giornata del 18 ed il 19 giugno 2022, da ritenersi contingibile ed urgente al fine di

contrastare i concreti rischi per la pubblica incolumità e la sicurezza urbana, prevedendo nella località di Punta Marina Terme:

- il divieto assoluto di consumo di bevande alcoliche in qualsiasi contenitore ed altresì di bevande ed alimenti in genere fornite in bottiglie di vetro, lattine e contenitori vari nell'ambito della zona ricompresa in entrambi i lati di Lungomare Cristoforo Colombo, negli stradelli di raccordo con gli stabilimenti balneari ubicati in Lungomare Cristoforo Colombo, Piazza Saffi e Via della Pineta e nell'area retrodunale;
- il divieto, durante l'intero periodo di apertura degli stabilimenti balneari, di vendita, somministrazione e consumo attraverso l'utilizzo di bottiglie, bicchieri ed altri contenitori di vetro e lattine, ad eccezione del servizio e del consumo al tavolo negli spazi specifici organizzati per l'attività di somministrazione/ristorazione;

**Visti** gli artt. 191 e 192 del Decreto Legislativo n. 152 del 3/4/2006 che detta "Norme in materia ambientale";

**Visto** l'art. 50, comma 5, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modificazioni;

**Visto** il D.M. del 5/8/08 del Ministero dell'Interno "Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione ed ambiti di applicazione";

**Vista** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 94273/430 del 30/09/2008 avente ad oggetto: "Polizia Municipale – Determinazione degli importi delle somme da pagare in misura ridotta per la violazione a talune ordinanze sindacali";

**Visto** l'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le sanzioni per le violazioni alle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

## O R D I N A

per i motivi indicati in premessa, **il 18 giugno 2022 dalle ore 16.00 alle ore 19.00 e il 19 giugno 2022 dalle ore 16.00 alle ore 19.00:**

- 1) l'assoluto divieto di consumo all'aperto di bevande alcoliche ovvero di bevande e di alimenti contenuti in bottiglie di vetro, lattine ed altri contenitori** atti ad offendere, per evitare l'insorgere di fenomeni di intolleranza e mancato rispetto delle persone e dei luoghi, **nella località di Punta Marina Terme**, e precisamente:
  - **in entrambi i lati di Lungomare Cristoforo Colombo;**
  - **negli stradelli carrabili e pedonali di raccordo con l'area retrodunale, funzionali all'accesso agli stabilimenti balneari, ubicati in Lungomare Cristoforo Colombo, Piazza Saffi e Via della Pineta;**
  - **nell'area demaniale marittima retrostante gli stabilimenti balneari della località (cosiddetta fascia retrodunale);**
- 2) è vietato altresì l'abbandono di bottiglie di vetro, lattine, vassoi, contenitori vari, di plastica, carta, vetro, cartone e simili**, al fine di evitare pregiudizi e danni al decoro urbano ed ambientale, nelle aree sopra specificate, nonché possibili pericoli per l'incolumità e la sicurezza delle persone.

*Tali disposizioni non si applicano a coloro i quali consumano nei pubblici esercizi e nelle rispettive aree di pertinenza autorizzate, che si trovano nella zona sopra individuata.*

- 3) **Negli stabilimenti balneari della località di Punta Marina Terme è vietata la vendita, la somministrazione ed il consumo di bevande attraverso l'utilizzo di bottiglie, bicchieri, altri contenitori di vetro e lattine.** Sono escluse da tale divieto, il servizio di somministrazione ed il consumo al tavolo, negli spazi specifici organizzati per l'attività di somministrazione/ristorazione, da individuarsi con assoluta chiarezza connotativa.
- 4) **Le violazioni** alle disposizioni contenute ai punti 1) e 2) della presente ordinanza saranno punite **con le sanzioni amministrative pecuniarie**, così come definite dalla Delibera di Giunta Comunale n. 94273/430 del 30/09/2008, **con pagamento in misura ridotta, rispettivamente, di € 200,00 e di € 250,00.**
- 5) **La violazione** inerente la vendita, la somministrazione ed il consumo di bevande attraverso l'utilizzo di bottiglie, bicchieri, contenitori vari di vetro e lattine, **di cui al punto 3) sopraccitato, comporterà l'applicazione di una sanzione pecuniaria, con pagamento in misura ridotta di Euro 200,00**, così come definita dalla Delibera di Giunta comunale n. 94273/430 del 30/09/2008.

#### DA' ATTO

che, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 92 del 23/05/ 2008 "*Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*", convertito dalla L. n. 125 del 24/07/2008 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*", il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto di Ravenna anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione.

#### DISPONE

che il presente provvedimento, venga affisso all'Albo Pretorio e che ne venga data pubblicità attraverso organi di stampa e di informazione;

che il presente provvedimento venga trasmesso ai Comandi di Polizia Locale competenti per territorio, alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri ed a chiunque altro spetti di farlo osservare.

#### INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Regione Emilia Romagna entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2.07.2010, n. 104, recante l'approvazione del nuovo codice del

processo amministrativo, o, in alternativa, ricorso gerarchico al Prefetto entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199

Ravenna, 14/06/2022

**IL SINDACO**  
**Michele de Pascale**

*documento firmato digitalmente*

COMUNE DI RAVENNA Comune di Ravenna - Protocollo Generale	5	I
"Copia analogica di originale informatico firmato digitalmente ai sensi artt. 20 e 22 D.Lgs 82/2005"		
Protocollo N.0124366/2022 del 14/06/2022		
'Class.' 9.4		
Firmatario: Michele De Pascale		
Documento Principale		